

Alessandro Perricone

I documenti notarili monrealesi del Tabulario di S. Maria Nuova

1. All'interno del Tabulario di S. Maria Nuova si conservano 43 documenti emanati a Monreale i quali, essendo redatti da notai pubblici, mostrano chiaramente l'appartenenza alle due tipologie diplomatiche più diffuse nell'ambito della documentazione privata notarile:¹ l'*instrumentum* e il transunto.

Per quanto riguarda gli *instrumenta*, gli esemplari presi in considerazione sono 39² e coprono un arco cronologico che va dal 1258 (doc. 101) al 1554 (doc. 294); si tratta di atti scritti in latino relativi a compravendite, donazioni, locazioni, permute, concessioni enfiteutiche, accordi circa il pagamento di somme stabilite e nomine di procuratori ecclesiastici; autori ne sono privati cittadini o chierici. Il dato interessante che abbiamo rilevato è che, proprio a seconda della persona per iniziativa della quale sono emanati, i documenti analizzati presentano sostanziali differenze, sia in relazione alle caratteristiche estrinseche sia soprattutto a quelle intrinseche.

I tratti estrinseci degli *instrumenta* di cui autori sono persone non appartenenti alla gerarchia ecclesiastica (docc. 125, 136, 159, 176, 178, 181, 192, 218, 219, 220, 235) sono i seguenti:

¹ Per il concetto di "documento privato" valga la definizione di Alessandro Pratesi: «diremo [...] documenti privati quelli redatti fuori di cancelleria e privi di ogni carattere specifico di solennità»: A. PRATESI, *Genesis e forme del documento medievale*, Roma 1979, p. 30.

² I seguenti documenti sono trascritti all'interno del *Liber pandectarum* di Teofilo de Franco (Palermo, Biblioteca centrale della Regione siciliana, ms. Fondo Monreale 14): 136 (c. 19r); 176 (c. 19v); 178 (c. 20 r/v); 181 (cc. 20v-21r); 192 (cc. 25v-26r); 195 (cc. 30r-31r); 199 (cc. 33v-34r); 203 (cc. 38v-39v); 204 (cc. 39v-40r); 205 (cc. 40v-41v); 218 (cc. 51r-52r); 219 (cc. 52r-53r); 220 (c. 56r/v); 235 (cc. 63v-64r). Si noti che abbiamo indicato le carte secondo la numerazione originaria, riportata nel volume in alto a destra, non secondo quella aggiunta a matita posteriormente. Nel *Sommario dei privilegi* compilato dall'arcivescovo di Monreale, Ludovico II Torres, sotto lo pseudonimo del suo segretario (Giovan Luigi Lello), si ritrovano invece questi atti: 17 (p. 18); 101 (p. 53); 125 (p. 58); 148 (p. 63); 154 (p. 69); 159 (p. 70); 161 (pp. 70-71). Vd. G. L. LELLO, *Historia della Chiesa di Monreale*, parte III (*Sommario dei privilegi dell'arcivescovato di Monreale per ordine d'anni con le dichiarazioni*), ristampa anastatica dell'edizione del 1596 premissa una nota di G. Schirò, Bologna 1967.

1. Il materiale scrittorio è sempre costituito da pergamena³ di forma rettangolare, ma di dimensioni estremamente variabili, sia riguardo alla lunghezza (dai 268 mm del doc. 176 ai 668 mm del doc. 192) che alla larghezza (dai 130 mm del doc. 176 ai 430 mm del doc. 181); lo stato di conservazione è generalmente accettabile, nonostante una certa usura solitamente dovuta ad umidità, lacerazioni, fori, piccole roscature di topi e tenue scolorimento dell'inchiostro.

2. La scrittura è sempre disposta parallelamente al lato minore della pergamena, la quale dunque assume l'aspetto tipico della *charta transversa*.

3. A livello paleografico le grafie rilevate, pur mantenendo caratteri individuali, si presentano tutte come minuscole notarili, molto simili a quelle usate nelle cancellerie, anche se di esecuzione più veloce e meno curata, ma nel complesso chiare e semplici; in particolare il *ductus*, fortemente rapido e inclinato, l'altissimo numero di legature fra le lettere nonché la notevole ricorrenza di abbreviazioni le avvicinano, più che alle scritture dei diplomi cancellereschi, a quelle dei registri, rispetto alle quali si differenziano però per un modulo decisamente più piccolo.⁴

4. Normalmente l'atto notarile non presenta sigilli, salvo quando l'autore è di condizione nobiliare; in questi casi è possibile ritrovare, anche se raramente, tale strumento di roborazione, utilizzato per dare agli *instrumenta* una maggiore solennità: ciò avviene ad esempio nel doc. 136, in cui è visibile il sigillo, oggi molto rovinato, della nobildonna Matelda, sorella dell'arcidiacono di Monreale.⁵ Il doc. 125, in cui è sancito che Arnaldo e Manfredi di Gronardo, sindaci e procuratori dell'Università di Corleone, s'impegnano a pagare all'arcivescovo di Monreale Giovanni Boccamazza cinquanta onze d'oro per le decime dovute, era originariamente munito dei sigilli dei due sindaci, che li appongono in qualità di pubblici ufficiali, non di privati cittadini,⁶ oggi i sigilli sono andati perduti e la loro presenza è testimoniata dalle due

³ L'uso della pergamena negli atti notarili venne sancito da Federico II nelle Costituzioni di Melfi del 1231 (Libro I, titolo LXXX: *De instrumentis conficiendis*), al fine di assicurare agli stessi una maggiore conservazione: *Volumus etiam et sancimus ut predicta instrumenta publica et aliae similes cautiones non nisi in pergamenis in posterum conscribantur. Cum enim eorum fides multis futuris temporibus duratura speratur, iustum esse decrevimus, ut ex vetustate forsitan destructionis periculo non succumbat*: J. L. A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, IV, I, Parisiis 1854, pp. 56-57.

⁴ Anche il ricorso ad una scrittura "comune e leggibile" negli *instrumenta* fu stabilito da Federico II nel titolo delle Costituzioni melfitane citato alla nota precedente: *decernimus instrumenta publica et quaslibet cautiones per litteraturam communem et legibilem per statutos a nobis notarios scribi debere*. Vd. *ibidem*. Utili informazioni sulle scritture dei notai sono fornite da P. BURGARELLA, *Nozioni di diplomazia siciliana*, Palermo 1991, p. 38.

⁵ Nel sigillo sono presenti: al centro, uno stemma a forma di scudo; attorno l'iscrizione, non completamente leggibile: + S. MATELDE [...]IS.

⁶ Garufi sostiene che i due sigilli originariamente visibili fossero quelli di Arnaldo e dell'arcivescovo di Monreale Boccamazza, ma l'ipotesi a mio avviso è da scartare dal momento che la *corroboratio* dice espressamente che le due copie dell'*instrumentum* fatte dal notaio sono munite una della sottoscrizione e del sigillo dell'arcivescovo, l'altra del sigillo e delle sottoscrizioni dei sindaci di Corleone nonché delle sottoscrizioni sua, del giudice e dei testimoni (*Unde ad futuram memoriam et tam predicti domini archiepiscopi et Ecclesie sue quam Universitatis terre predictae cautelam duo pu-*

strisce di pergamena con cui erano legati alla plica. Il doc. 159, emanato ad istanza dei sindaci di Bisacquino e recante il sigillo dell'arcivescovo di Monreale Arnaldo di Rexac,⁷ beneficiario dell'accordo sancito dall'*instrumentum*, dimostra un dato interessante, ovvero come nobili o ecclesiastici potessero inserire il loro sigillo anche quando coinvolti solo come destinatari delle azioni giuridiche, non necessariamente dunque in qualità di autori, anche in questo caso con lo scopo di dare agli atti un più rilevante prestigio.

L'analisi dei caratteri intrinseci mostra che tutti i documenti presentano, secondo gli usi tipici della produzione notarile e cancelleresca, una rigida articolazione in tre parti (protocollo, testo, escatocollo), a loro volta suddivise in ulteriori sottosezioni.

Il protocollo si apre sempre con l'*invocatio* verbale, costituita da una formula del tipo *In nomine Domini amen* (docc. 125, 136, 159, 176, 178) oppure *In nomine Domini nostri Iesu Christi amen* (docc. 181, 192, 218, 219, 220, 235); a differenza dei pubblici documenti cancellereschi, in cui sovente tutta l'*invocatio* è scritta in caratteri maiuscoli e ingranditi, negli *instrumenta* essa mantiene la stessa grafia del resto del testo, con la sola eccezione della *I* iniziale (*In*), sempre ingrandita e ornata in modo da diventare un contrassegno tipico di ogni notaio; tra gli esemplari più raffinati possiamo ricordare, ad esempio, quella tracciata dal notaio palermitano *Bartholomeus de Senis*, nella quale il tratto verticale è finemente decorato attraverso due sinuose strisce nere poste ai lati di una striscia bianca che racchiude al suo interno una serie ondulata di piccoli puntini neri (docc. 218, 219). Talvolta l'*invocatio* verbale è preceduta da quella simbolica, costituita da un segno di croce collocato sopra la *I* (docc. 136, 176, 181, 220, 235).

plica consimilia instrumenta exinde facta sunt de voluntate ipsorum sindicorum per manus mei predicti notarii, signo meo solito signata, quorum unum factum ad cautelam predicti domini archiepiscopi et Ecclesie sue est subscriptionibus et sigillis predictorum sindicorum munitum et nostrum qui supra, iudicis et subscriptorum testium subscriptionibus roboratum, alterum vero factum ad cautelam Universitatis terre predictae est sigillo et subscriptione predicti domini archiepiscopi communitum). In altre parole, in base alla *corroboratio* non è prevista, in nessuna delle due copie, la ricorrenza combinata dei sigilli menzionati dal Garufi; attenendosi al contenuto della *corroboratio*, mi sembra che si possa, più semplicemente, affermare che i due sigilli in origine apposti fossero quelli dei sindaci, ipotesi che dimostrerebbe come la copia conservata dell'*instrumentum* sia quella di pertinenza della Chiesa di Monreale e non quella dei sindaci, come invece si dovrebbe concludere stando al Garufi: cfr. C. A. GARUFI, *Catalogo illustrato del Tabulario di S. Maria Nuova in Monreale*, Palermo 1902, p. 53.

⁷ Il sigillo pendente in cera rossa, di forma ogivale, legato alla plica del documento attraverso un filo di canapa, reca: al centro, l'immagine della Vergine; attorno, la leggenda + S. ARNALDI DEI GRATIA MONTIS REGALIS ARCHIEPISCOPI.

All'invocazione segue la *datatio* cronica,⁸ che contiene l'indicazione di anno, mese, giorno, indizione,⁹ sovrano al potere alla data di emanazione del documento e suo anno di regno;¹⁰ per quanto riguarda il conteggio degli anni, i notai si servono ora dello stile dell'incarnazione secondo il computo fiorentino (docc. 125, 136, 176, 192, 235) ora dello stile della natività (docc. 159, 178, 181, 218, 219), senza che si possano segnalare norme o condizioni particolari che spingano a prediligere l'uso dell'uno o dell'altro; solo nel doc. 220 c'è il ricorso allo stile dell'incarnazione pisano. Il protocollo è sempre chiuso dall'*apprecatio*, costituita dalla formula di augurio *Feliciter amen*.

All'inizio del testo sono sempre riportati i nomi del giudice ai contratti¹¹ e del notaio di fronte ai quali si svolge il negozio giuridico oggetto del documento, preceduti da *Nos* e seguiti da una formula con cui si attesta la presenza dei testimoni; a titolo esemplificativo si consideri l'*incipit* del testo del doc. 220, relativo ad una donazione di beni alla Chiesa di Monreale: *Nos Micael Carrabba, iudex civitatis Monti-*

⁸ Si noti che il dato cronologico riportato nei documenti si riferisce al momento della compilazione dell'abbreviatura, cioè della minuta dotata già di piena validità giuridica che il notaio trascriveva all'interno di appositi registri, a testimonianza e garanzia del negozio svoltosi al suo cospetto, non a quello della stesura in bella copia (*redactio in mundum*) dell'*instrumentum*, operazione che poteva svolgersi anche a distanza di tempo su richiesta degli interessati. È evidente inoltre che, nei documenti privati, la *datatio* è divisa fra protocollo (cronica) e testo (topica), a differenza dei documenti pubblici, nei quali tutti gli elementi di datazione trovano posto nell'escatocollo.

⁹ Come normalmente avviene nei documenti siciliani, l'indizione utilizzata è quella greca (o bizantina), che cominciava il 1° settembre, con anticipo di quattro mesi rispetto all'anno indizionale cominciante il 1° gennaio, segnando pertanto un'unità in più dal 1° settembre al 31 dicembre. Cfr. P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 211. In relazione al problema della datazione dei documenti medievali un utile prospetto si ritrova in A. PRATESI, *Genesi e forme*, cit., pp. 111-123.

¹⁰ Solo in un caso (doc. 159 del 1314) al riferimento agli anni di regno si sostituisce quello agli anni di pontificato. Dietro quest'uso potrebbe celarsi una certa insofferenza nei confronti della dominazione aragonese di quegli anni; a conferma di ciò, va ricordato come un atteggiamento simile sia riscontrato da Burgarella anche in altri notai siciliani, ad esempio nel notaio regio Ippolito de Bencivinni di Sciacca il quale, in polemica con i Martini, data i suoi atti con gli anni del pontificato di Bonifacio IX anziché del regno di Martino I il Giovane. Cfr. P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 215.

¹¹ Il giudice ai contratti era un magistrato cittadino che rimaneva in carica per un anno indizionale (1 settembre-31 agosto); a Palermo questo ruolo era assolto dai giudici della Corte Pretoriana. I requisiti che i giudici dovevano possedere e le modalità messe in pratica per la loro scelta corrispondevano in tutto e per tutto a quelli dei notai, come viene fuori dalla lettura delle costituzioni fridericiane *De iudicibus et notariis et eorum numero* (I, 79) e *De honore militari iudicis et notarii* (III, 60). Va precisato che Federico II si limitò a disciplinare i compiti del giudice ai contratti, ma non a introdurlo *ex novo*: già nei secoli precedenti, almeno a partire dal IX sec., i negozi giuridici tra privati prevedevano, infatti, la sua presenza. La novità introdotta dalla legislazione sveva è che, da quel momento in poi, il giudice fu investito di una vera e propria funzione magistratuale concessa per legge, mentre in precedenza si limitava ad intervenire in qualità di testimone, per così dire, privilegiato. Per un'attenta disamina sulla figura del giudice ai contratti vd. M. AMELOTTI, *Il giudice ai contratti*, in F. MAGISTRALE (a cura di), *I protocolli notarili tra Medioevo ed età moderna: storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca. Atti del convegno, Brindisi, Archivio di Stato, 12-13 novembre 1992*, Firenze 1993, pp. 35-44. L'originaria funzione testimoniale del giudice è confermata da A. PRATESI, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992, pp. 250-251.

sregalis, Franciscus de notario Simone de eadem civitate, regia autoritate per totum regnum Sicilie notarius publicus,¹² et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati; solo il doc. 159 comincia in maniera leggermente differente (*In presentia mei infrascripti notarii et testium infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum*);¹³ nel doc. 235 del 1457 il nome del giudice non compare nel testo (dopo *Nos*, infatti, c'è uno spazio bianco), ma solo tra le sottoscrizioni, probabilmente perché costui di fatto, nel XV sec., iniziò a non presenziare più alla stesura dell'*instrumentum*, di competenza solo e soltanto del notaio, ma interveniva solo al momento della convalida dello stesso.

Successivamente è affermato che tutti gli interessati devono conoscere ciò che l'atto stabilisce (*notificatio*),¹⁴ quasi sempre attraverso la forma *presenti scripto puplico (publico) notum facimus et testamur quod*, con la sola eccezione del doc. 125 in cui compare nella variante *presenti puplico instrumento notum facimus et testamur quod*.

Segue la *dispositio*, che costituisce il vero e proprio nucleo dell'*instrumentum* poiché contiene i riferimenti all'azione giuridica posta in essere e della quale si vuole conservare testimonianza scritta attraverso l'*instrumentum* stesso; in questa parte gli atti analizzati presentano un'estrema varietà del dettato a seconda del contenuto, delle condizioni, delle caratteristiche e dei limiti di ciò che viene stabilito.

Dopo la *dispositio* è inserita, con la sola eccezione dei docc. 218 e 219, la *corroboratio*, in cui sono indicate le soluzioni adottate per garantire l'autenticità del documento: solitamente in questa parte il notaio dichiara di avere compilato, *ad futuram memoriam* e *ad cautelam* delle persone interessate, l'*instrumentum* munito, oltre che della sua, delle sottoscrizioni del giudice e dei testimoni (docc. 176, 178, 181, 192, 220, 235). Talvolta il notaio afferma di avere scritto *duo (puplica) consimilia instrumenta*, forniti anche in questo caso di appositi strumenti di roborazione, a maggiore garanzia dell'autore e del beneficiario dell'azione giuridica, ai quali le due copie dovevano essere consegnate,¹⁵ così avviene: nel doc. 125, nella cui *corroboratio*

¹² Come emerge dall'esempio, i nomi del giudice e del notaio sono sempre accompagnati dalla specificazione dell'ambito territoriale in cui si esercita la loro potestà. Va da sé, inoltre, che tali nomi non costituiscono per nulla una forma di *intitulatio* paragonabile a quella che, solitamente, si ritrova in apertura dei documenti pubblici e semipubblici, dei quali tratteremo più avanti: il giudice e il notaio, infatti, non si configurano come gli individui per volontà dei quali è redatto il documento, ma «costituiscono soltanto i soggetti del discorso documentario che riferisce il fatto giuridico, parlando in forma oggettiva». P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 144.

¹³ La mancata menzione del giudice in apertura del testo nonché l'assenza della sua sottoscrizione nell'escatocollo potrebbero essere determinate dal fatto che il documento sia compilato in ossequio alle norme fissate da papa Innocenzo III (1215), di cui si dirà più avanti parlando degli *instrumenta* semipubblici; non a caso, l'*instrumentum* in questione, pur essendo emanato su richiesta di persone estranee alla Chiesa (nella fattispecie, come si ricordava in precedenza, dei sindaci di Bisacquino), coinvolge in maniera diretta l'arcivescovo di Monreale, il quale vi appone il suo sigillo.

¹⁴ Solo il doc. 159 è privo di *notificatio*.

¹⁵ Delle due copie ce n'è pervenuta sempre e soltanto una; in particolare, in base al contenuto della *corroboratio*, si può stabilire che: riguardo ai docc. 125 e 136, si è conservato l'esemplare rilasciato al destinatario dell'azione giuridica (nella fattispecie, la Chiesa di Monreale); a proposito del

è detto che i due esemplari sono muniti uno del sigillo e della sottoscrizione dell'arcivescovo di Monreale Giovanni Boccamazza, l'altro delle sottoscrizioni del giudice, dei testimoni, del notaio *Symon de notario Benincasa* e dei sindaci di Corleone (Arnaldo e Manfredi di Gronardo) e del sigillo di questi ultimi; nel doc. 159, in cui l'autenticità delle due copie doveva essere garantita, oltre che dalla firma del notaio *Dionisius Butii*, anche dal sigillo dell'arcivescovo di Monreale Arnaldo di Rexac,¹⁶ nelle due copie del doc. 136, nelle quali sono inseriti in una il sigillo e la sottoscrizione dell'autrice (donna Matelda) nonché le sottoscrizioni dei testimoni, nell'altra il sigillo e le sottoscrizioni del monastero di Monreale. In quest'ultimo caso, inoltre, nella *corroboratio* affiora il concetto della *rogatio*, cioè della richiesta fatta al notaio *Iohannes de Benincasa* di redigere l'*instrumentum* in duplice copia (*Unde ad futuram memoriam et tam dicte Ecclesie certitudinem quam dicte domine et heredis sue predictae cautelam presenciam duo consimilia instrumenta exinde fieri rogavit, quorum factum ad cautelam dicte Ecclesie est sigillo et subscriptione predictae domine et subscriptorum testium communitum, alterum vero factum ad cautelam dicte domine et heredis sue est sigillo et subscriptione predicti conventus qui supra communitum*).

Il testo si chiude sempre con la *datatio* topica, preceduta nella quasi totalità dei casi da *Actum*¹⁷ e seguita dalla formula pressoché costante *anno, mense, die et indictione premissis*, con la quale si rinvia alla datazione cronica collocata nel protocollo: *Actum apud Montemregalem in palatio dicti domini archiepiscopi anno, mense, die et indictione premissis* (doc. 159), *Actum in dicta civitate anno, mense, die et indictione premissis* (doc. 192), e così via.¹⁸

doc. 125, Garufi lascia tuttavia intendere che la copia rimastaci sia quella di pertinenza degli autori (sindaci di Corleone), ma, a nostro avviso, lo studioso qui cade in errore per i motivi illustrati sopra, alla nota 6, a cui si rimanda; infine, nel caso del doc. 159, non è possibile capire quale delle due copie ci sia rimasta, essendo assolutamente identiche fra loro.

¹⁶ Ecco il testo della *corroboratio* dei docc. 125 e 159: *Unde ad futuram memoriam et tam predicti domini archiepiscopi et Ecclesie sue quam Universitatis terre predictae cautelam duo publica consimilia instrumenta exinde facta sunt de voluntate ipsorum sindicorum per manus mei predicti notarii signo meo solito signata, quorum unum factum ad cautelam predicti domini archiepiscopi et Ecclesie sue est subscriptionibus et sigillis predictorum sindicorum munitum et nostrum qui supra, iudicis et subscriptorum testium subscriptionibus roboratum, alterum vero factum ad cautelam Universitatis terre predictae est sigillo et subscriptione predicti domini archiepiscopi communitum* (doc. 125); «*In cuius rei testimonium ad futuram memoriam facta sunt exinde duo publica consimilia scripta per manus mei infrascripti notarii, signo meo et subscriptione consuetis munita, unum ad habendum penes dictum dominum archiepiscopum et suam Ecclesiam et aliud penes dictam Universitatem pro sui cautela, que etiam prelibatus dominus archiepiscopus ad maioris roboris firmitatem sui sigilli fecit et mandavit munimine roborari* (doc. 159).

¹⁷ Solo la *datatio* topica del doc. 136 si apre con *scriptum* (*Scriptum apud Montem Regalem anno, mense, die et indictione premissis*).

¹⁸ Talvolta si rileva un'inversione delle parole delle formule, ma il concetto di fondo rimane identico: ad esempio, nei docc. 125, 176, 178, 181, abbiamo *anno, die, mense et indictione premissis*.

L'escatocollo è occupato dalle sottoscrizioni, precedute quasi sempre da *signa crucis* (figg. 1-6),¹⁹ del giudice ai contratti, dei testimoni, del notaio e, solo nei documenti anteriori al Trecento, dell'autore.²⁰ La sottoscrizione del giudice si apre quasi sempre con la parola *Ego*,²¹ seguita dal nome del giudice e dalla dichiarazione di avere sottoscritto l'*instrumentum* come segno di vidimazione,²² normalmente il giudice firmava prima di tutti gli altri, ma se tra i sottoscrittori ci sono persone di elevata condizione sociale l'ordine può essere modificato: ad esempio, nel doc. 136 il giudice *Gualtierus de Miriani* pone la sua firma dopo quella della nobildonna Matelda. Il dato interessante che abbiamo rilevato è che spesso la sottoscrizione del giudice non è autografa; in molti casi, infatti, il giudice, essendo analfabeta, appone la sua sottoscrizione per mano del notaio che redige l'atto (docc. 125, 136, 178) o di un'altra persona, solitamente un chierico (docc. 218, 219, 220, 235): così fanno ad esempio i giudici *Nicolaus de Rindichella* e *Iacobus Birricta* che dichiarano di non sapere scrivere e si firmano rispettivamente per mano del notaio *Iohannes de Benincasa* e del presbitero *Matheus de Miluni* (+ *Ego Nicolaus de Rindichella iudex, nesciens scribere, per manus predicti notarii puplici me subscribi feci*, doc. 136; + *Nos Iacobus Birricta qui supra, iudex, defectu quia nescio scribere, me scribi feci per manus presbiteri Mathei de Miluni*, doc. 218).

Le sottoscrizioni dei testimoni, similmente a quella del giudice, dopo la quale sono collocate, sono costituite, oltre che, come detto, dal *signum crucis*, dalla parola *Ego*, dal nome del teste e da una formula con cui quest'ultimo dichiara la sua parte-

¹⁹ I segni di croce assumono sempre forma latina o greca; tenendo conto del modo in cui terminano i bracci è stato possibile individuare i seguenti sottotipi: piana (quando i bracci sono privi di ornamenti, fig. 1); potenziata (quando al termine di ogni braccio è aggiunto un breve tratto perpendicolare allo stesso, fig. 2); pomellata (quando i bracci terminano con un cerchietto o un punto, fig. 3); falcata (quando i bracci terminano con un semicerchio rivolto verso l'esterno, fig. 4); addossata a lobi (quando attorno ai bracci ritroviamo dei tratti curvi che si dispongono a mo' di petali di fiore, fig. 5); accantonata (quando la croce è decorata da svolazzi o tratti obliqui convergenti verso il centro o da puntini neri posti ai lati dei bracci, fig. 6). Per la classificazione dei segni di croce ci siamo serviti delle indicazioni fornite al riguardo da A. PRATESI, *Genesi e forme*, cit., p. 61; G. C. BASCAPÈ, *Corsi di paleografia e diplomatica*, Milano 1940, pp. 39-40.

²⁰ Tale uso si è riscontrato nei docc. 125 (1280), in cui stranamente firma uno solo dei due autori, e 136 (1293), dove è visibile, prima di tutte le altre, la sottoscrizione di donna Matelda, autrice del documento; dai primi del Trecento le sottoscrizioni degli autori non compaiono più, salvo rare eccezioni (in ogni caso, mai riscontrate negli atti analizzati), verisimilmente perché, una volta che l'*instrumentum* si perfeziona, la validità giuridica dello stesso è garantita solo e soltanto dal notaio, a differenza di quanto avveniva prima di tale periodo, quando invece l'*instrumentum* trovava la sua forza probante più nell'autore che nel notaio. È utile, altresì, evidenziare come un'eccezione a quanto detto sopra, circa la costante presenza, nell'escatocollo, delle sottoscrizioni di giudice, testimoni e notaio, sia rappresentata dal doc. 159, in cui è visibile solo la firma del notaio, a ulteriore conferma della particolarità del documento di cui si è detto sopra alla nota 13 a cui si rimanda.

²¹ Solo nei docc. 218 e 219 si riscontra la variante *Nos* all'inizio delle firme dei giudici (rispettivamente: *Iacobus Birricta* e *Orlandus Pugnuduru*).

²² Talvolta i giudici inserivano, accanto alla sottoscrizione, il loro sigillo per dare una maggiore autenticità alla partecipazione alla stesura dell'atto; tale uso, tuttavia, non si è mai riscontrato nelle pergamene studiate.

cipazione alla stesura dell'*instrumentum*, del tipo + *Ego N. predictis interfui et testis sum* (doc. 136), + *Ego N. testis sum/testor* (docc. 178, 181, 192, 218, 219, 235), + *Ego N. testor et me subscripsi* (doc. 220), e simili; inoltre, al pari del giudice, i testi, se *litterati*, firmavano di proprio pugno (docc. 125, 178, 181, 192, 218, 219, 220, 235), altrimenti si limitavano a tracciare il segno di croce accanto al quale il notaio o un'altra persona indicavano nomi e qualifiche (docc. 136, 176, 218).²³ Il numero dei testimoni che intervengono è variabile e oscilla fra i tre dei docc. 181, 218, 235 e gli undici del doc. 136;²⁴ di solito, ma non sempre, il notaio indica i nomi dei testimoni presenti in un apposito elenco (*notitia testium*), collocato a fianco delle loro sottoscrizioni (docc. 218, 219, 235) o in calce alla pergamena (docc. 176, 178, 181, 192, 220), più raramente dopo la *datatio* topica (doc. 159).²⁵

Alla fine del documento si ritrova la sottoscrizione del notaio, costituita dal *signum tabellionis* e dalla *completio*, sottoscrizione che, essendo espressione di quella *publica fides* di cui era investito il notaio e che assicurava la validità legale degli atti da lui rogati, doveva essere sempre autografa a differenza del resto del testo, che poteva essere vergato da altra mano.²⁶ I *signa tabellionis* utilizzati negli *instrumenta* emanati ad istanza di privati si possono ricondurre a tre categorie ben precise: segni religiosi (segni di croce), segni parlanti,²⁷ segni decorativi (geometrici o floreali),²⁸

²³ Nel doc. 218 la sottoscrizione di *Matheus de Miluno* è autografa, quelle di *Vincius de Miluni* e *Michael Ugugliusu* no.

²⁴ Il numero minimo dei testimoni era stato fissato da Federico II in due nei contratti di valore non superiore ad una libbra, in tre in quelli di valore superiore (Costituzioni di Melfi, libro I, titolo LXXXII: *De fide et auctoritate instrumentorum et quot testes debeant subscribere in instrumentis*): [...] *statuimus ut si quantitas quae in contractu deducitur infra libram auri subsistat de mobilibus vel immobilibus et quibuslibet rebus aut causis, in instrumento duo testes bonae et probatae opinionis subscribant praeter iudicem et notarium; si vero libram auri excedat, tres testes probatae fidei, ut est dictum, praeter iudicem et notarium similiter subscribant*. J. L. A. HULLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica*, cit., pp. 58-59.

²⁵ È curioso rilevare come nel doc. 159 i testimoni, pur menzionati dal notaio, non compaiano tra i sottoscrittori, a conferma della particolare natura dell'atto di cui si è detto sopra alla nota 13.

²⁶ L'eventualità che il testo non fosse di mano del notaio, che interveniva solo per autenticarlo, è illustrata da P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 145; la questione è messa in luce anche da Giuseppe Cosentino, che riporta il nome di un certo Marco, notaio siciliano del XIV sec. che si serviva di uno scriba per la stesura degli atti, e da Salvatore Tramontana, che ricorda cinque notai dell'isola del XV sec. (Giuliano Bonafede, Antonio Aprea, Giovanni Traversa, Tommaso de Leonardo e Leonardo Camarda) che, a causa di problemi di salute o dell'eccessiva mole di lavoro, furono espressamente autorizzati a ricevere l'aiuto di uno scrivano. Cfr. G. COSENTINO, *I notari in Sicilia*, in «Archivio storico siciliano», n.s. 12 (1883), pp. 328-329; S. TRAMONTANA, *Il notariato a Messina e in Valdemone. Appunti e documenti del secolo XV*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale» 92 (1996), I-III, p. 204. In ogni caso la situazione descritta non si è mai riscontrata negli *instrumenta* emanati ad istanza di privati cittadini presi in considerazione.

²⁷ Ettore Petrella definisce "parlante" il *signum* costituito dal monogramma del nome del notaio o dell'*Ego*, prima parola della *completio*, ("parlante letterale") oppure da un simbolo raffigurante graficamente il nome del notaio ("parlante simbolico"): cfr. E. PETRELLA, *I signa tabellionatus di S. Maria Nuova in Roma*, in «Rivista storica benedettina» 6 (1911), p. 344.

²⁸ Per la classificazione dei segni del tabellionato abbiamo fatto riferimento ai seguenti studi: ivi, pp. 339-365; G. C. BASCAPÈ, *Corsi*, cit., pp. 39-40; A. PRATESI, *Genesi e forme*, cit., p. 61.

va da sé che, proprio alla luce della loro funzione di distintivo dell'identità personale e del ruolo giuridico dei notai, essi tendono ad assumere un aspetto differente da notaio a notaio.²⁹ Ad esempio *Symon de notario Benincasa* (doc. 125, fig. 7), *Iohannes de Benincasa* (doc. 136, fig. 8) e *Matheus de Arenis* (doc. 176, fig. 9) utilizzano un segno di croce³⁰ e due monogrammi (“segni parlanti letterali”) formati dalle lettere di cui si compongono rispettivamente l'*Ego*, prima parola della *completio*, e i loro nomi; *Dionisius Butii* adotta un *signum* a forma di fiore (docc. 159 e 161, fig. 10); *Guillelmus de Maniscalco* (doc. 178, fig. 11) usa un segno parlante letterale, rappresentato da un monogramma formato dalle lettere di cui si compone l'*Ego*, e una croce latina potenziata, accantonata da svolazzi, tratti brevi e paralleli e punti neri posti in successione verso il centro, e avente, in corrispondenza dei segmenti perpendicolari alle estremità, tre bottoni ornamentali e una coda dall'andamento sinusoidale; *Bartholomeus de Bononia* (doc. 181, fig. 12) e *Nicolaus de Brixia* (doc. 192, fig. 13) si servono di una croce latina potenziata e dell'*Ego* monogrammatico; *Bartholomeus de Senis* (docc. 218 e 219, fig. 14) utilizza una croce greca piana, accantonata da quattro punti neri posti ai lati dei bracci e retta da due cerchi concentrici, il più interno dei quali è diviso a metà da una linea orizzontale e, nella sua metà superiore, si legge la *E*, lettera di apertura di *Ego*, in quella inferiore, a sua volta divisa a metà da un tratto verticale, si leggono le altre due lettere di *Ego* (*G* sulla sinistra, *O* sulla destra); *Franciscus de notario Simone* (doc. 220, fig. 15) adopera un segno geometrico, costituito da un rombo inscritto in un quadrato e al cui interno sono visibili due tratti obliqui disposti ad X; *Vitus de Panicolis* (doc. 235, fig. 16) fa ricorso alla *V* maiuscola, iniziale del suo nome, sopra la quale è scritto *ihs*, abbreviazione per *Iesus*, e sopra il tratto verticale dell'*h* traccia una croce greca potenziata e accantonata da quattro puntini neri posti ai lati dei bracci.

La *completio* che accompagna il *signum tabellionis* si presenta, invece, come una formula contenente il nome e i titoli del notaio e gli estremi del documento rogato, ad esempio: *Ego Symon de notario Benincasa, publicus Montis Regalis notarius, predicta rogatus scripsi et meo signo consueto signavi* (doc. 125); *Ego Bartholomeus*

²⁹ A riprova della grande importanza giuridica dei *signa* che, dunque, assumevano nei documenti privati la stessa funzione di garanzia di autenticità che, in quelli pubblici, avevano i sigilli, vorremmo ricordare che essi non potevano essere modificati se non dietro autorizzazione del sovrano. Sul problema cfr. L. D'ARIENZO, *Il signum tabellionis e la sottoscrizione notarile degli scrivani di Cancelleria di Pietro IV d'Aragona*, in «Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos» 6 (1978), p. 30. Anche oggi i notai non possono cambiare il timbro a loro assegnato, per l'esercizio della professione, dal Ministero di Grazia e Giustizia.

³⁰ Nel primo caso il *signum* è formato da due croci greche sovrapposte; una, più piccola, pomellata, l'altra, più grande, potenziata, accantonata da quattro puntini neri posti ai lati dei bracci e avente in corrispondenza delle estremità dei bracci quattro bottoni neri; nel secondo, formato da due croci greche sovrapposte: una, più piccola, pomellata, l'altra, più grande, potenziata, accantonata da quattro tratti obliqui convergenti verso il centro lungo i quali sono disposti dei puntini neri e avente, in corrispondenza dei tratti perpendicolari alle estremità, quattro semicerchi al cui interno è tracciato un puntino nero; nel terzo, a forma di croce greca potenziata, accantonata da quattro svolazzi convergenti verso il centro e da quattro punti neri posti ai lati dei bracci e avente, in corrispondenza dei tratti perpendicolari alle estremità, dei bottoni ornamentali.

de Bononia qui supra, imperiali auctoritate ubique iudex ordinarius ac civitatum, terrarum et locorum Sicilie citra flumen Salsum regius notarius publicus, premissa rogatus scripsi et meo solito signo signavi (doc. 181); Ego Bartholomeus de Senis de urbe felici Panormi qui supra, archiepiscopali panormitana auctoritate ac regia per totum regnum Sicilie iudex ordinarius atque notarius publicus, premissa omnia scripsi, publicavi et in presentem formam publicam reddegi meoque solito signo signavi et in testimonium omnium premissorum me subscripsi (doc. 218), e così via; dagli esempi riportati risulta chiaro come nella *completio* il notaio spesso (docc. 125, 136, 159, 178, 181, 192, 220) utilizzi il termine *rogatus* che, come si diceva in precedenza, sta ad indicare che egli ha compilato il documento su richiesta delle parti interessate.

2. All'azione del pubblico notaio ricorrevano anche le autorità ecclesiastiche minori (abati, priori, capitoli, conventi, preti, monaci) a causa della mancanza di un apposito ufficio di cancelleria, nonché gli arcivescovi, quando si volevano stendere documenti di natura privatistica (donazioni, concessioni enfiteutiche, locazioni, nomine di procuratori) o quando si voleva attribuire agli stessi una maggiore patina di autenticità; questa tipologia di documenti, che costituisce senza dubbio il numero più rilevante degli *instrumenta* monrealesi ritrovati nel Tabulario di S. Maria Nuova (ben 28 su un totale di 39), mostra una netta evoluzione dei tratti estrinseci e, soprattutto, intrinseci, in base alla quale possiamo suddividerli in due grosse categorie che tengono conto del momento in cui si manifestano tali cambiamenti: da una parte, dunque, si collocano gli atti emanati entro la fine del Duecento (docc. 101, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134), dall'altra quelli posteriori a tale data (docc. 148, 154, 161, 195, 199, 203, 204, 205,³¹ 232, 283, 287, 294, 296).

Nel primo caso i documenti, pur rientrando nella categoria e nei limiti giuridici degli *instrumenta*, in quanto redatti da pubblici notai, spesso si allontanano dagli schemi tipici dell'atto notarile evidenziati in precedenza, manifestando, invece, un'evidente somiglianza con il documento pubblico per eccellenza, cioè il *privilegium*,³² in altre parole, questi atti assumono un vero e proprio aspetto "ibrido", frutto della fusione tra forme cancelleresche e forme notarili, e proprio per questo motivo Burgarella li classifica in una categoria a sé, ovvero quella dei *documenti semipublici*.³³

³¹ Riguardo al materiale visionato, la pergamena 205, di mano del notaio palermitano *Antonius de Testayti*, rappresenta un caso unico, giacché contiene due documenti in originale, alla luce del forte legame che c'è fra gli stessi: il primo atto, infatti, sancisce la concessione enfiteutica, fatta dai procuratori del monastero di Monreale a donna Fiore e a Nicolò di Mangiavacca, madre e figlio, di tre case site in Palermo, il secondo la ratifica di tale contratto da parte del giudice di Monreale.

³² Alla luce di queste considerazioni, non ci sembra un caso che due *instrumenta* siano definiti nel testo proprio come "privilegi": ... *presens privilegium fieri fecimus...* (doc. 101); ... *per presens privilegium nostrum...* (doc. 131).

³³ Cfr. P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 145. Si tenga conto anche della definizione che di tali documenti fornisce Alessandro Pratesi: «[documenti] emanati da autorità minori (signori feudali, vescovi, ecc.) che, non disponendo di un proprio ufficio per la redazione e la spedizione dei documenti,

Già le caratteristiche estrinseche, come si diceva, rivelano talora il chiaro tentativo di imitare i documenti pubblici; ad esempio, la scrittura, normalmente disposta parallelamente al lato minore della pergamena, in tre *instrumenta* è parallela a quello maggiore, secondo la tradizione cancelleresca: nel doc. 123, che attesta la concessione fatta nel gennaio del 1280 dall'arcivescovo Boccamazza al fiorentino Salvio de Palmerio di un tenimento di terre sito nel territorio di Calatrasi; nel doc. 126, con cui il medesimo arcivescovo affitta, nel maggio dello stesso anno, al cittadino palermitano Venuto de Pulcaro un casale presso Giato; nel doc. 133, con cui i procuratori del suddetto arcivescovo cedono, nel giugno del 1283, al giudice di Palermo Guglielmo Carbonito un casale, anche questo posto presso Giato.

Anche la grafia, pur mantenendo la tradizionale corsività riscontrata nella minuscola di uso notarile, si segnala, tuttavia, per la ricerca di una maggiore calligraficità, chiarezza e rotondità, nonché di un *ductus* meno inclinato e di una spigolosità meno accentuata, com'è tipico dei diplomi pubblici; talvolta, gli artifici adoperati sono tali da conferirle una solennità che l'avvicina più alle scritture librarie che a quelle documentarie: ciò avviene, nello specifico, nell'atto che sancisce la cessione di una masseria e di una vigna fatta dall'arcivescovo Boccamazza a un cittadino di Corleone (doc. 131).

Ma è soprattutto il sigillo che ci permette di segnare un netto distinguo fra documenti privati e semipubblici riguardo ai tratti estrinseci: se, infatti, nei primi, come si diceva, il sigillo non è normalmente presente, salvo rarissime eccezioni, i secondi ne sono sempre muniti. Purtroppo oggi, nella quasi totalità dei casi, i sigilli sono andati perduti e la loro originaria apposizione è testimoniata dalla striscia di pergamena (docc. 121, 122, 123, 128, 129, 130, 133, 134, 154), più raramente dal filo serico (doc. 114) o di cotone (docc. 101, 131), con cui erano legati alla plica; soltanto in quattro documenti i sigilli sono ancora visibili anche se molto rovinati, in particolare nei docc. 115 (sigillo cereo dell'arcivescovo di Monreale Trasmondo legato alla plica tramite fili serici rossi e gialli; in esso sono visibili: nel *recto*, al centro una croce fra ceri e bandiere, attorno, la leggenda TRANSMUNDUS DEI GRATIA ARCHIEPISCOPUS MONTIS REGALIS ECCLESIE; nel *verso*, l'immagine della Vergine impressa con un anello); 116 (sigillo in cera di Gualtiero, priore del monastero di Monreale, legato alla plica con una striscia di pergamena; in esso sono presenti: al centro un'immagine della Madonna, attorno un'iscrizione letta dal Garufi: + S. GALTERII PRIORIS MONTIS REGALIS MONASTERII);³⁴ 126 (il sigillo in cera del nobile Venuto de Pulcaro, beneficiario della concessione stabilita nell'atto, è legato alla plica attraverso una striscia di pergamena e presenta: al centro uno stemma, attorno una

ricorrevano all'opera degli scrittori delle carte private, assumendoli però spesso al proprio servizio e comunque imponendo loro di seguire nella stesura taluni canoni particolari che conferivano al testo una certa, se pur ridotta, solennità»: A. PRATESI, *Genesi e forme*, cit., p. 30.

³⁴ C. A. GARUFI, *Catalogo illustrato*, cit., p. 53.

leggenda oggi difficilmente leggibile);³⁵ nel doc. 127 si conserva solo un piccolo frammento del sigillo in cera dell'arcivescovo Boccamazza.

Il contenuto intrinseco degli *instrumenta* semipubblici, sebbene conservi la consueta articolazione in protocollo, testo ed escatocollo, presenta spesso, rispetto al formulario tipico dei documenti privati, delle varianti in grado di rivelarne ancora una volta la natura "intermedia". Il protocollo si apre con l'*invocatio* verbale, costituita sempre dalla formula *In nomine Domini amen*, tranne che nel doc. 101 (*In nomine Dei eterni et Salvatoris Domini nostri Iesu Christi amen*); anche in questo caso la *I* iniziale è ingrandita e allungata, in modo da diventare un segno distintivo di ogni notaio; solo nel doc. 134 si ritrova anche l'*invocatio* simbolica, costituita, come detto sopra, da un segno di croce tracciato in questo caso sopra il tratto orizzontale superiore della *I*.

Dopo l'invocazione ritroviamo la *datatio* cronica³⁶ con l'indicazione di anno, mese, giorno, indizione,³⁷ sovrano al potere e anno di regno, tranne che nei docc. 133 e 134, rispettivamente del giugno 1283 e del giugno 1287, nei quali mancano queste ultime due informazioni,³⁸ e nel doc. 131 del maggio 1282, in cui al posto degli anni di regno sono indicati quelli di pontificato di Martino IV.³⁹ Come nei documenti privati, alla fine del protocollo è inserita l'*apprecatio*, espressa dalla formula consueta *Feliciter amen*; fanno eccezione solo il doc. 114 in cui l'*apprecatio* è inframezzata nella *datatio* cronica, e il doc. 134, in cui tale formula manca.

Il dettato del testo rivela chiaramente, fin dall'inizio, la notevole somiglianza con i documenti cancellereschi: se, infatti, gli atti emanati su richiesta di privati cittadini si aprono, come detto, con i nomi del giudice e del notaio, che riferiscono in maniera oggettiva il contenuto del negozio giuridico che si svolge al loro cospetto, negli *instrumenta* semipubblici ritroviamo il nome e i titoli dell'autore del documento, preceduti da *Nos* e accompagnati, se autore è l'arcivescovo di Monreale, da una formula di devozione (*formula pietatis*), di solito *Dei gratia*, nel doc. 101 *miseratione*

³⁵ Secondo Garufi la leggenda è: + S. PORCARUS BENVENUTUS. Vd. *ivi*, p. 57. Tra l'altro, la presenza del sigillo conferma la condizione nobile di Venuto de Pulcaro: come si diceva sopra, infatti, solo i nobili e gli ecclesiastici, talvolta, apponevano agli *instrumenta* tale strumento di convalida.

³⁶ Solo nel doc. 134 i riferimenti cronologici sono eccezionalmente collocati alla fine del testo, assieme alla *datatio* topica.

³⁷ Il calcolo degli anni è quasi sempre fatto seguendo lo stile dell'incarnazione fiorentino, tranne che nei docc. 114, 115, 134 (stile della natività) e 130 (stile dell'incarnazione pisano). Bisogna, inoltre, evidenziare che nel doc. 115 manca la menzione di giorno, mese e indizione, nonostante il testo riporti alla fine la formula *anno, mense, die et indictione premissis*.

³⁸ Come si diceva sopra alla nota 10 a proposito del doc. 159, non è da escludere che anche stavolta, dietro la mancata indicazione del sovrano regnante e dell'anno di regno, si celi un atteggiamento polemico verso la dominazione aragonese presente in Sicilia in quegli anni; di quest'avviso sembra essere P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 215.

³⁹ Nella datazione dei documenti siciliani emanati durante il periodo repubblicano che fa seguito ai Vespri e che dura per circa cinque mesi (dall'aprile ai primi di settembre del 1282), si ritrova sempre il riferimento agli anni di pontificato di Martino IV, a ricordo di come le città dell'isola fossero allora sotto la tutela della Chiesa di Roma.

divina,⁴⁰ tale struttura ricalca da vicino l'*intitulatio* dei diplomi pubblici e, a ulteriore conferma dei punti di contatto tra le due tipologie documentarie, abbiamo rilevato come in entrambi i casi l'autore, che assume una posizione autonoma e dominante rispetto al notaio, parli sempre in forma diretta e soggettiva.

Dopo la menzione dell'autorità ritroviamo quasi sempre (ne sono privi solo i docc. 114 e 115) la *notificatio*, perlopiù nella forma *per presens scriptum notum facimus universis quod* (docc. 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133),⁴¹ quindi la *dispositio*, eventualmente con incluso qualcosa di analogo alla *narratio*, costituita da un breve racconto delle circostanze che hanno portato all'emanazione dell'atto; in alcuni documenti relativi alla concessione di terre e beni simili (docc. 101, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 134), la *narratio* ricorre in maniera separata rispetto alla *dispositio* e contiene il ricordo della richiesta (*petitio*) fatta dal privato cittadino per ottenere il beneficio, ricordo introdotto, salvo qualche leggera variante, da una formula del tipo *accedens (accedentes) ad nostram presentiam N. petiit (petierunt) a nobis sibi concedi*.⁴²

Il testo si chiude con la *corroboratio* e la *datatio* topica. Nella *corroboratio* l'autore, che continua ad esprimersi in prima persona, dà al notaio, come normalmente avviene nei privilegi, con tono autoritario, l'ordine di scrivere il documento, di solito tramite i termini *fieri fecimus* (docc. 101, 114, 115, 134), e annuncia la presenza della sua sottoscrizione, nonché delle firme dei testimoni (*subscriptione nostra nec non et subscriptorum testium munimine roboratum*, docc. 114, 115), talvolta anche l'apposizione del sigillo (*subscriptione nostre et subscriptionum fratrum nostrorum munitum et nostri sigilli munitum et roboratum*, doc. 101; *nostris sigillis pendentibus communitum*, doc. 134). Nei documenti concernenti la cessione di beni quali terre, vigne, mulini, casali ecc. il notaio è incaricato di redigere, *ad futuram memoriam e ad cautelam*, dei contraenti due copie dell'*instrumentum* (*duo publica consimilia instrumenta*, docc. 116, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133), una destinata all'autore, l'altra al beneficiario, autenticate attraverso un sistema di roborazione per così dire "incrociato", per cui la copia dell'autore è munita del sigillo, talora anche della sottoscrizione, del destinatario e viceversa,⁴³ anche per la stesura degli atti

⁴⁰ Il doc. 101 ha altresì la particolarità di includere, prima del nome dell'autore, una breve *arenga*.

⁴¹ Altre formule meno frequenti di *notificatio* sono: *presenti scripto notum facimus tam presentibus quam futuris quod* (doc. 101); *presenti scripto publico notum facimus et testamur quod* (doc. 116); *per presens scriptum (publicum) notum facimus et testamur quod* (docc. 121, 122); *notum facimus universis quod* (doc. 130); *per presens privilegium nostrum notum facimus universis quod* (doc. 131); *presentis scripti serie notum facimus universis tam presentibus quam futuris* (doc. 134).

⁴² Anche la netta separazione fra *narratio* e *dispositio* è un aspetto che avvicina in modo evidente questi *instrumenta* ai diplomi pubblici, in particolare ai privilegi; del resto la *petitio* è un momento fondamentale nella genesi di questi ultimi documenti.

⁴³ Come per i documenti privati, anche in questo caso delle due copie ce n'è pervenuta solo una, quasi sempre quella rilasciata all'autore (docc. 121, 122, 126, 127, 128, 129, 133), solo in tre circostanze (docc. 116, 130, 131) quella a favore del destinatario; nel doc. 123 la mancanza del sigillo

in duplice copia il notaio agisce esplicitamente su ordine dell'autore, come dimostra la ricorrenza di formule come *exinde fieri mandavimus* (docc. 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131), *mandavimus* (doc. 122) oppure *exinde fieri fecimus* (doc. 133). In base a quanto detto, dunque, il contenuto della *corroboratio* fa luce su un'altra sostanziale differenza riguardante la genesi dei documenti privati da una parte, e di quelli semipubblici dall'altra: i primi, infatti, sono sempre redatti dietro apposita domanda (*rogatio*) presentata al notaio, come dimostra il participio *rogatus* che spesso compare, come detto, nella sua sottoscrizione; alla base degli altri sta, invece, una vera e propria imposizione (*iussio*) dell'autore, un concetto questo che, come vedremo, è spesso ribadito anche nella *completio* notarile; in ogni caso è chiaro che, in entrambe le tipologie documentarie, il notaio intervenga in qualità di pubblico ufficiale e l'atto rogato abbia a tutti gli effetti il valore dell'*instrumentum* notarile.

La *datatio* topica riporta l'indicazione del luogo di emanazione del documento, introdotta da *scriptum* o *actum*⁴⁴ e seguita dal rinvio alla datazione cronica del protocollo.

Anche l'escatocollo si presenta in maniera nettamente differente nei documenti privati e semipubblici: se, infatti, nei primi, come evidenziato in precedenza, ritroviamo costantemente le sottoscrizioni di giudice, testimoni e notaio, nei secondi altre sono le sottoscrizioni riscontrate. In particolare il dato che salta immediatamente agli occhi è l'assenza sistematica della firma del giudice, in applicazione delle decretali di Innocenzo III del 1215, le quali avevano stabilito che gli atti di cui erano autori ecclesiastici necessitavano solamente dell'autenticazione da parte del notaio; anche la *completio*, sempre preceduta dal *signum tabellionis*,⁴⁵ presenta delle varianti rispetto ai normali strumenti notarili, dal momento che il notaio talvolta non esita a dichiarare di avere agito *de mandato* dell'autore e non *rogatus*: così fanno ad esempio i notai *Robertus de Pyrolio* (*Ego Robertus de Pyrolio, publicus tabellio civitatis Montisregalis, de mandato dicti domini archiepiscopi scripsi et meo signo signavi*, doc. 115; *Ego Robertus de Pyrolio, publicus tabellio civitatis Montisregalis, de mandato dicti conventus scripsi et meo signo consueto signavi*, doc. 116) e *Petrus de Simonis* (*Ego Petrus qui supra de mandato predicti archiepiscopi presens instrumentum scripsi et meo signo solito signavi*, doc. 122); ma soprattutto abbiamo notato come, nella mag-

non permette di stabilire quale delle due copie si sia conservata poiché era proprio il sigillo a distinguere i due esemplari.

⁴⁴ Nel doc. 131 si ritrova la forma *datum*, a chiara imitazione dei privilegi, nei quali la *datatio* comincia proprio in tale modo.

⁴⁵ Vari sono gli aspetti dei segni del tabellionato: *Cataldus* (doc. 101, fig. 17) usa una croce greca, che richiama la tipologia della "croce addossata a lobi", e le lettere formanti il suo nome tracciate in maiuscolo e attraversate da una linea sinusoidale il cui aspetto ricorda una S, lettera finale di *Cataldus*; *Robertus de Pyrolio* (docc. 115, 116, 133, fig. 18) il segno di croce (formato da due croci sovrapposte, una latina ed una greca, entrambe potenziate; in corrispondenza dell'estremità inferiore si trova una coda dall'andamento sinusoidale) e due monogrammi ("segni parlanti letterali"), costituiti dalle lettere di cui si compongono rispettivamente l'*Ego*, prima parola della *completio*, e il suo nome; *Petrus de Simonis* (doc. 122, fig. 19) un fiore sormontato da una croce greca potenziata e accantonata da quattro piccoli punti neri posti ai lati dei bracci.

gior parte dei casi, non soltanto nell'atto non è presente la sottoscrizione del notaio (doc. 114), ma non è nemmeno citato il suo nome (docc. 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134),⁴⁶ a dimostrazione, ancora una volta, di come in questi documenti la figura principale sia l'autore, non il notaio, il quale invece assume soltanto un ruolo secondario di scrittore e autenticatore, senza raggiungere mai quel grado d'importanza giuridica che riveste nell'atto privato che, come fa notare Burgarella, si presenta non soltanto come atto «autenticato dal notaio», ma anche come «atto del notaio».⁴⁷ Altre sottoscrizioni presenti nei documenti semipubblici sono quelle di: autore⁴⁸ (docc. 101, 114, 115, 116, 131); destinatario del documento (docc. 122, 126, 127, 128, 133); testimoni, spesso costituiti dai monaci del monastero di Monreale (docc. 101, 114, 115, 116, 122, 131),⁴⁹ solitamente tali sottoscrizioni sono precedute da *signa crucis* di varie forme.

Riassumendo, dunque, gli *instrumenta* emanati per tutto il Duecento ad istanza di autorità ecclesiastiche si caratterizzano per la compresenza di tratti tipici dei documenti pubblici e privati, alla luce della quale si giustifica l'etichetta di "semipubblici" ad essi attribuita da Burgarella. In particolare alla tipologia del documento pubblico rimandano: scrittura connotata da una maggiore raffinatezza rispetto alle normali grafie notarili; costante apposizione del sigillo; presenza, all'inizio del testo, del nome dell'autore; testo in forma diretta e soggettiva; una certa solennità nel formulario; tono autoritario con cui l'autore si esprime, soprattutto quando si rivolge al notaio; talvolta, disposizione della scrittura lungo il lato maggiore della pergamena. Gli elementi "privati" più rilevanti sono, invece, l'intervento dei testimoni, ove presenti, e soprattutto la stesura di questi atti da parte di un pubblico notaio, seppure con tutte le particolarità che si sono rilevate. Alla luce di quanto detto possiamo concludere, citando Burgarella, che, nei documenti semipubblici, «l'autore si atteggia come se emanasse il documento attraverso la sua cancelleria, il notaio, salvo le varianti di forma, come se rogasse un documento privato».⁵⁰

3. A partire dagli inizi del Trecento, in coincidenza con la piena maturazione dell'*instrumentum* notarile, che assume le caratteristiche che manterrà immutate nel corso dei secoli, gli atti che vedono come autori membri della Chiesa perdono tutti quei tratti che, fino ad allora, ne avevano denunciato il chiaro tentativo di ricalcare lo schema dei privilegi e, in generale, della produzione documentaria pubblica, finendo di fatto per assumere la stessa fisionomia di quelli emanati ad istanza dei privati.

⁴⁶ Addirittura, nei docc. 121, 123, 129, 130, 134, oltre a quella del notaio, manca ogni altra sottoscrizione: in conseguenza di ciò, tali documenti risultano privi di escatocollo.

⁴⁷ P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 141.

⁴⁸ Del fenomeno della scomparsa della sottoscrizione dell'autore abbiamo fatto cenno alla nota 20, alla quale si rinvia.

⁴⁹ Va da sé che, di norma, è la *corroboratio* a stabilire chi è chiamato a sottoscrivere il documento.

⁵⁰ P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 176.

La conferma di quanto detto emerge già dall'analisi dei tratti estrinseci presenti in tali documenti che possiamo così sintetizzare:

1. il materiale scrittorio è una pergamena rettangolare di varie dimensioni, sia riguardo alla lunghezza (dai 309 mm del doc. 154 ai 607 mm del doc. 296) che alla larghezza (dai 228 mm del doc. 154 ai 465 mm del doc. 148), e in buono stato di conservazione, salvo piccoli guasti (buchi, macchie d'umidità, leggero sbiadimento dell'inchiostro) dovuti al trascorrere del tempo;

2. la scrittura è sempre parallela al lato minore della pergamena (*charta transversa*);

3. le grafie riscontrate sono sempre delle minuscole notarili di ambito cancelleresco, di esecuzione rapida, connotate da una notevole corsività del *ductus* e da una spigolosità più o meno marcata; solo nell'atto di nomina dei monaci Nicola di Randazzo e Guglielmo di Nicosia a procuratori della Chiesa di Monreale (doc. 148) si manifesta una ricerca insistita di calligraficità che ricorda certe scritture dei documenti semipubblici, in particolare quella del doc. 131;⁵¹

4. non è quasi mai presente il sigillo dell'autore, salvo rare eccezioni, rappresentate dai docc. 148, 154, 161 e 232,⁵² nel docc. 294⁵³ si trova ancora il sigillo cartaceo dell'Università di Palermo che attestava l'avvenuta vidimazione del documen-

⁵¹ È probabile che ciò sia dovuto al fatto che il documento in questione sia stato emanato nel 1305, a breve distanza dunque dall'inizio del Trecento che abbiamo individuato come momento fondamentale di cambiamento nella produzione di *instrumenta* per conto di ecclesiastici, cambiamento che comunque, com'è facilmente intuibile, non fu immediato e repentino ma lento e graduale, per cui, come vedremo anche più avanti, è possibile riscontrare, nei singoli casi, vistose eccezioni rispetto a quanto teorizzato in generale.

⁵² Nel doc. 148 sono andati perduti sia il sigillo sia il filo che lo reggeva; il doc. 154 è oggi privo del sigillo dell'abate di Maniaci, del quale rimane solo un frammento della striscia di pergamena con cui era legato. Il doc. 161 era originariamente munito di due sigilli in cera, uno dell'arcivescovo Arnaldo di Rexac, l'altro del monastero di Monreale, legati alla plica attraverso due strisce di pergamena; di essi oggi è visibile solo quello dell'arcivescovo, recante nel campo un'immagine raffigurante la Vergine e il Bambin Gesù, attorno la leggenda + S. ARNALDI DEI GRATIA MONTIS REGALIS ARCHIEPISCOPI; del sigillo del monastero si conserva oggi solo la striscia di pergamena che lo reggeva. In questi tre documenti la presenza del sigillo si spiega alla luce della loro collocazione cronologica nel primo ventennio del Trecento (rispettivamente nel 1305, 1310 e 1318), in una fase dunque di transizione nella produzione di *instrumenta* su richiesta di ecclesiastici i quali, come sottolineato anche nella nota precedente, vanno a poco a poco perdendo tutti quei tratti, tra cui i sigilli, che li avevano nettamente distinti dagli *instrumenta* "puri" redatti ad istanza di privati cittadini. Un caso unico, forse dettato dal desiderio di conferire all'*instrumentum* una maggiore solennità, rappresenta invece l'apposizione nel doc. 232 (1454) del sigillo cereo del monastero di Monreale, legato alla plica tramite un filo di seta verde; in esso sono presenti: al centro un'immagine della Vergine con il Bambino, attorno la leggenda + S. CONVENTUS ECCLESIE SANCTE MARIE NOVE MONTIS REGALIS.

⁵³ Nel sigillo sono visibili: al centro un'aquila coronata, attorno la leggenda + PANHORMUS URBS FELIX CONCA AUREA REGNI CAPUT. Burgarella mette in luce come il sigillo e la formula di autenticazione apposti dalle *Universitates* si ritrovino in quei documenti notarili destinati ad essere esibiti al di fuori del distretto in cui operava il notaio rogante. P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 146. In tal senso anche G. COSENTINO, *I notari*, cit., p. 328.

to, mentre nel doc. 296 dell'analogo sigillo dell'Università di Monreale è visibile solo l'impronta sulla pergamena.

Anche i caratteri intrinseci rivelano, soprattutto nel testo e nell'escatocollo, netti cambiamenti in direzione del formulario notarile standard. All'inizio del protocollo è inserita costantemente l'*invocatio* verbale *In nomine Domini amen* (docc. 148, 154, 161) o *In nomine Domini nostri Iesu Christi amen* (docc. 195, 199, 203, 204, 205, 232, 287),⁵⁴ talvolta preceduta dal segno di croce (*invocatio* simbolica, docc. 154, 199, 203, 204, 232, 287) e sempre seguita dalla *datatio* cronica,⁵⁵ contenente come di consueto le informazioni relative ad anno (calcolato secondo lo stile dell'incarnazione fiorentino o della natività), mese, giorno, indizione e anno di regno (docc. 195, 199, 205, 232)⁵⁶ o di pontificato (docc. 148, 154, 161, 283, 294).⁵⁷

Il testo, come abbiamo avuto modo di rilevare anche parlando dei documenti di cui autori sono privati, si apre con i nomi del giudice e del notaio al cospetto dei quali si svolge il negozio giuridico oggetto del documento, preceduti da *Nos* e seguiti dalla formula cristallizzata ... *et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati*, con cui si attesta la presenza dei testimoni; sporadicamente i notai si servono di leggere varianti rispetto a questo modello, come avviene ad esempio nei docc. 148 (*In presentia mei notarii Petri de Cephaludo, puplici tabellionis civitatis Montis Regalis, et iudicum eiusdem civitatis videlicet Nicolai de Caculla et Raynaldi de Lodoyco et*

⁵⁴ Anche in questo caso la *I* iniziale è sempre variamente decorata; vorremmo aggiungere che isolate sono le formule di invocazione dei docc. 283 (*Christi Redemptoris presidio invocato*), 294 (*In Dei eterni nomine amen*) e 296 (*In nomine Domini nostri Iesu Christi filii Dei unici amen*).

⁵⁵ Solo nel doc. 161 la *datatio* è insolitamente inserita alla fine del testo, non all'inizio.

⁵⁶ È curioso notare come il notaio *Antonius de Testayti* dati i due documenti del 1412 contenuti nella pergamena 205 come se in realtà Martino il Vecchio, morto nel 1410, fosse ancora vivo (*Anno a nativitate eiusdem Domini millesimo quatragesimo duodecimo, mense ianuarii, decimo nono die mensis eiusdem quinte indictionis regnante serenissimo domino nostro domino Martino, Dei gratia inclito rege Aragonum et Sicilie ac ducatum Athenarum et Neopatrie duce, regni vero eius anno primo; anno a nativitate eiusdem Domini millesimo quatragesimo duodecimo, mense novembris, undecimo die mensis eiusdem sexte indictionis, regnante serenissimo domino nostro domino Martino, Dei gratia inclito rege Aragonum et Sicilie ac ducatum Athenarum et Neopatrie duce, regni vero eius anno secundo*). Come mette in luce Pietro Burgarella (P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 216), tale uso si riscontra anche in altri notai siciliani che operano nel periodo dell'interregno dopo la morte del sovrano, fra cui Filippo de Guyna di Messina. Bisogna, inoltre, evidenziare che: nei docc. 203 e 204, entrambi del 1412, il riferimento al regno è incompleto, poiché mancano il nome del sovrano (Ferdinando I) e l'indicazione dell'anno di regno; nei docc. 287 (1549) e 296 (1547) ritroviamo, invece, solo la menzione del sovrano regnante, senza che tuttavia sia riportato il dato numerico relativo all'anno di regno. A proposito del doc. 296 vorremmo, inoltre, precisare che Garufi lo fa erroneamente risalire al 1557, ind. XV; l'errore è confermato, oltre che dalla lettura del documento, dal riferimento a Carlo V, il quale era ancora al potere nel 1547, ma non nel 1557: accettando quest'ultima data si cadrebbe, dunque, in un'evidente incongruenza. Vd. C. A. GARUFI, *Catalogo illustrato*, cit., p. 118.

⁵⁷ Non è raro trovare il riferimento agli anni di pontificato, anziché del regno, nei documenti che: sanciscono l'assegnazione di particolari incarichi ai monaci di un monastero e, più in generale, ad ecclesiastici; contengono giuramenti di fedeltà prestati nei confronti di vescovi o arcivescovi; sono relativi ad accordi e decisioni che coinvolgono solo ed esclusivamente membri della Chiesa; tale uso è verisimilmente motivato dal tentativo di conferire a tali atti una maggiore solennità, non disgiunta talvolta da una certa vena polemica nei confronti del potere regio.

testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum), 154 (*In presentia mei notarii et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum*), 283 (*In mei notarii infrascripti testiumque infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum presentia*) e 294 (*In mei notarii infrascripti testiumque infrascriptorum presentia*).⁵⁸

Successivamente si ritrovano, nell'ordine: *notificatio* (ne sono privi solo i docc. 148, 154, 283, 294), sempre espressa con i termini *presenti scripto (procuratorio) publico (puplico) notum facimus et testamur quod; dispositio; corroboratio*, contenente quasi sempre l'annuncio dell'inserimento delle sottoscrizioni del giudice, dei testimoni e del notaio, al fine di garantire l'autenticità del documento,⁵⁹ *datatio* topica, introdotta da *actum* e seguita da *anno, mense, die et inditione premissis*, termini che rimandano alla *datatio* cronica descritta nel protocollo.⁶⁰

L'escatocollo è occupato dalle sottoscrizioni del giudice, dei testimoni e del notaio. Per quanto riguarda il giudice abbiamo constatato come talvolta egli, essendo analfabeta, non apponga di proprio pugno la sottoscrizione, ma si limiti a tracciare in maniera autografa solo il *signum crucis*: ciò avviene nei docc. 148, 195, 199, 203 e 204; nei docc. 154, 161, 232, 283 e 294, invece, manca del tutto tale sottoscrizione;⁶¹ le sottoscrizioni dei testimoni, il cui numero varia dai due del doc. 205 ai dodici del doc. 232, normalmente contengono formule del tipo + *Ego N. (predictis) interfui et me subscripsi* (doc. 154, 287, 296); + *Ego N. testor* (docc. 161, 195, 203, 204, 205) e simili, con le quali i testi manifestano il loro consenso all'azione giuridica che si sta

⁵⁸ Rispetto agli schemi sopra ricordati, costituiscono due grosse eccezioni i docc. 161 (1318) e 232 (1454): il primo, infatti, continua la forma soggettiva dei documenti semipubblici e si apre con il nome e i titoli degli autori del documento, preceduti da *Nos (Nos Arnaldus, miseratione divina Montisregalis archiepiscopus, et conventus Montisregalis Ecclesie)*, il secondo invece inizia direttamente con la *notificatio (Ex hoc puplico instrumento sit omnibus notum quod)*.

⁵⁹ Il contenuto della *corroboratio* si presenta in maniera differente solo nei docc.: 148, in cui lo strumento di roborazione menzionato è il sigillo; 154, in cui c'è il riferimento alle sottoscrizioni dei testimoni e del notaio e al sigillo dell'autore (abate di Maniaci), ad imitazione dei mezzi di convalida dei documenti semipubblici, ai quali, come detto, tale documento è cronologicamente vicino; 161, in cui l'autore del documento (l'arcivescovo di Monreale Arnaldo di Rexac) impone (*iussio*) al notaio *Dionisius Butii* la stesura del documento attraverso la consueta formula *exinde fieri fecimus*, un dato questo che, se unito alla forma soggettiva del testo, alla formula introduttiva della *datatio* topica di cui diremo, all'apposizione del sigillo e alla mancanza della sottoscrizione del giudice, ne denuncia l'evidente natura semipubblica; 232, in cui si dice che il documento è munito del sigillo del monastero di Monreale e delle sottoscrizioni del notaio e dei testimoni; 283 e 294, entrambi privi di *corroboratio*.

⁶⁰ Si noti che: il doc. 148 è privo di *datatio* topica; nel doc. 154 essa è collocata prima della *corroboratio* ed è introdotta da *actum et prestium*; nel doc. 161, oltre ad *actum*, è usato anche il termine con cui essa è normalmente inserita nei documenti pubblici, cioè *datum (actum et datum)*, a riprova di come tale *instrumentum* presenti molti tratti di pubblicità.

⁶¹ Probabilmente ciò è dovuto ad un'applicazione dei decreti di Innocenzo III di cui si è detto, di solito non più seguiti negli atti emanati a partire dall'inizio del Trecento (non a caso, negli atti posteriori a tale data compare la sottoscrizione del giudice, espressamente proibita dalle suddette norme); non è da escludere che quest'uso tardivo sia favorito dal fatto che gli atti in questione coinvolgono solo ed esclusivamente ecclesiastici.

compiendo. In alcuni atti il notaio segnala i nomi dei testimoni in un'apposita nota (*notitia testium*) posta dopo la *datatio* topica (docc. 161, 283, 294) o a fianco delle loro sottoscrizioni (docc. 205, 232, 287, 296).

Il documento si chiude con la sottoscrizione del notaio, costituita dal suo contrassegno manuale (*signum tabellionis*)⁶² e dalla formula di autenticazione (*completio*), nella quale quasi sempre (ne è privo solo il doc. 154) compare il termine *rogatus* che rimanda al momento della *rogatio*;⁶³ nei docc. 283, 287, 294 i notai dichiarano che il testo del documento è di altra mano e, dunque, essi si sono limitati solo ad autenticarlo,⁶⁴ in calce ai docc. 294 e 296 è inserita una formula, rispettivamente delle

⁶² Anche in questi documenti i *signa* assumono aspetti sempre vari: *Petrus de Cephaludo* (doc. 148, fig. 20) adopera una croce greca potenziata, accantonata da piccoli punti neri posti ai lati dei bracci e avente, sotto l'estremità inferiore, un bottone nero ornamentale, nonché due monogrammi ("segni parlanti letterali"), formati dalle lettere di cui si compongono rispettivamente l'*Ego*, prima parola della *completio*, e il suo nome; *Crescentius* (doc. 154, fig. 21) un quadrato in corrispondenza dei lati del quale sono tracciati dei semicerchi, mentre in corrispondenza dei vertici ritroviamo dei tratti curvi che si dispongono a mo' di petali di fiore; *Franciscus de notario Symone* (docc. 195, 199, 203, 204, fig. 15), come già detto in precedenza, usa un simbolo geometrico raffigurante un rombo inscritto in un quadrato e al cui interno sono visibili due tratti obliqui disposti ad X, e la *E* ingrandita di *Ego*; *Antonius de Testayti* (doc. 205, fig. 22) si serve di un rombo, inscritto in un quadrato e racchiudente al suo interno una croce greca potenziata, e di due monogrammi ("segni parlanti letterali") formati dalle lettere di cui si compongono rispettivamente l'*Ego* e il suo nome; segni decorativi geometrici sono utilizzati altresì da *Anthoninus Lo Vehio* (docc. 283 e 294, fig. 23: quadrato riempito internamente da una decorazione a losanghe e sormontato da una croce latina) e da *Iohannes Vincencius de Cathania* (docc. 287 e 296, fig. 24: sfera divisa a metà da una linea orizzontale; la parte inferiore è colorata di nero, quella superiore è bianca e al suo interno sono tracciate le lettere IVC, iniziali del nome del notaio; dalla parte inferiore della sfera si diparte una coda dall'andamento sinusoidale; sopra la sfera è disegnata una specie di balestra, sopra il tratto verticale della quale è tracciata una croce greca falcata); *Branca de Granata* (doc. 232, fig. 25) ricorre alle lettere *ihs*, abbreviazione per *Iesus*, poggianti su una base (sul tratto verticale dell'*h* è tracciata una croce greca potenziata).

⁶³ Nel doc. 161 compaiono sia il concetto della *iussio*, già espresso nella *corroboratio*, sia quello della *rogatio*: *Et ego Dionisius Butii de Tuderto, clericus, publicus imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius premissis omnibus interfui et de mandato eiusdem domini archiepiscopi scripsi, in hanc publicam formam redegi meoque consueto signo et nomine roboravi rogatus*. Secondo Burgarella, tale compresenza potrebbe spiegarsi come una particolare formula di devozione nei confronti dell'arcivescovo, cfr. P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 176. C'è da dire che dalla *completio* possiamo ricavare un dato interessante, ovvero che il notaio in questione era al tempo stesso un chierico, condizione che infrangeva in modo evidente ciò che Federico II aveva stabilito nelle Costituzioni melitane del 1231 *De iudicibus et notariis et eorum numero* (I, 79) e *De fide et auctoritate instrumentorum et quot testes debeant subscribere in instrumentis* (I, 82): *nullus iudex et notarius publicus, nisi sit de demanio et homo demanii, statuatur, ita quod nulli sit servitio vel conditioni subiectus alicui personae ecclesiasticae seu saeculari; [...] illo tenaciter observando ut in aliquo locorum nostri demanii clerici cuiuscumque sint ordinis in iudices et notarios nullatenus assumantur*: J. L. A. HUIL-LARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica*, cit., pp. 55, 59. Tuttavia, tale norma non sempre fu osservata scrupolosamente, e, dunque, si continuarono a scegliere i notai pubblici anche tra gli ecclesiastici, come dimostra altresì il caso di *Petrus de Cephaludo* (doc. 148), anche lui chierico e pubblico tabellone di Monreale. Su quest'ultimo problema cfr. P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 139.

⁶⁴ Tale situazione è dimostrata dai termini adoperati dai notai nella *completio*: *in hanc presentem publicam formam reddegi manu scriptoris* (docc. 283 e 294 del notaio di Palermo *Anthoninus Lo*

Università di Palermo e di Monreale, in cui è attestata la professione notarile dello scrittore e si annuncia l'apposizione del sigillo cartaceo di convalida del documento.

4. Nel Tabulario di S. Maria Nuova si conservano, altresì, quattro atti che assumono sempre la forma dell'*instrumentum*: si tratta in particolare di quattro transunti, ovvero di trascrizioni in forma legale di documenti, eseguite a Monreale dai notai pubblici *Petrus de Stephano* (doc. 171 del 1341) e *Ioannes Aloysus de Altavilla* (docc. 261 del 1520, 267 del 1524 e 273 del 1530), con lo scopo di «duplicare un documento di cui si possedeva l'originale per assicurare allo stesso una maggiore durata (se la materia in cui era scritto era in via di deterioramento) o per moltiplicarne gli esemplari»;⁶⁵ autori ne sono, nell'ordine: l'arcivescovo di Monreale Manuele Spinola; *Ioannes Petrus Formica*, procuratore dell'arcivescovo di Monreale *Henricus de Cardona*; don Silvestro di Randazzo, monaco del monastero di Monreale; Marco de Polla, cellerario, economo e procuratore generale del suddetto monastero).

Come si diceva, la struttura dei transunti ricalca da vicino quella degli *instrumenta*: basti pensare, ad esempio, che essi sono sempre scritti su fogli rettangolari di pergamena, normalmente di grandi dimensioni, dal momento che devono contenere integralmente anche il testo del documento da ricopiare (ad esempio, il doc. 261 arriva a misurare ben 830 mm in lunghezza e 620 mm in larghezza); pure le scritture utilizzate, disposte anche in questo caso in corrispondenza del lato minore della pergamena (*charta transversa*), si presentano come minuscole di ambito notarile evidenziando, al pari di queste, una notevole inclinazione, fluidità nel tratteggio e largo uso di segni abbreviativi; in relazione ai sigilli, i docc. 261, 267 e 273 recano quelli cartacei dell'Università di Monreale che ne attestano l'avvenuta vidimazione; di essi si è conservato solo quello del terzo documento menzionato.⁶⁶

Anche i caratteri intrinseci sono assolutamente analoghi, salvo qualche leggera variazione dovuta alla diversa finalità dei transunti, a quelli degli *instrumenta*. Nel protocollo ritroviamo la consueta articolazione in: *invocatio verbale* (*In nomine Domini amen* nel doc. 171, in cui è preceduta dall'*invocatio* simbolica rappresentata dal solito segno di croce; *In nomine Domini nostri Iesu Christi amen* nei docc. 261, 267, 273); *datatio* cronica, con indicazione di anno (calcolato, come di consueto, secondo lo stile della natività o dell'incarnazione fiorentino), mese, giorno, indizione, sovrano al potere e, solo nel doc. 171, anche anno di regno; *apprecatio* (*Feliciter amen*).

In apertura del testo sono segnalati i nomi del giudice e del notaio di fronte ai quali è eseguito il transunto, preceduti da *Nos* e seguiti da una formula con cui si at-

Vehio); *fieri feci manu aliena* (doc. 287 del notaio *Iohannes Vincencius de Cathania*). Sul problema cfr. *supra*, nota 26.

⁶⁵ P. BURGARELLA, *Nozioni*, cit., p. 147. Altre motivazioni che potevano portare all'esecuzione di transunti erano: eseguire la traduzione legale di un atto, soprattutto nel caso di originali in greco o in arabo; dare forma pubblica ad una scrittura privata eseguita in precedenza; estrarre copia autentica di un atto, ad esempio di una sentenza, contenuto nei registri di un pubblico ufficio.

⁶⁶ In tale sigillo sono visibili: al centro, una stella; attorno, la leggenda + S. MONTIS REGALIS CIVITATIS. Sul sigillo, cfr. nota 53.

testa la presenza all'atto dei testimoni; a titolo esemplificativo si veda l'inizio del testo del doc. 171: *Nos Nicolaus de Rocca, iudex civitatis Montis Regalis, Petrus de Stephano, regius publicus totius regni Sicilie notarius, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati*. Successivamente è riportata la *notificatio* (*presenti scripto puplico notum facimus et testamur quod*, doc. 171; *presenti publico transumpto (sumpto) notum facimus et testamur quod*, docc. 261, 267 e 273), quindi una breve *narratio* in cui il notaio descrive accuratamente il documento da transuntare, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di roborazione, e dichiara di averlo letto, di averlo trovato privo di cancellature, abrasioni o altri segni di manomissione, e di trascriverlo mantenendone fedelmente il contenuto originale. Dopo la trascrizione integrale, comprese eventuali sottoscrizioni, del documento transuntato, il notaio, nella *corroboratio*, afferma di avere compilato, *ad futuram memoriam* dell'azione giuridica e *ad cautelam* del richiedente e di tutti gli altri interessati, il transunto e di averlo convalidato attraverso le sottoscrizioni sua, del giudice e dei testimoni; alla fine del testo è indicata la *datatio* topica che, nei transunti analizzati, compare sempre nella forma *Actum in civitate (predicta) Montis Regalis anno, mense, die et indictione premissis*.

L'escatocollo è occupato, anche in questo caso, dalle sottoscrizioni di giudice, testimoni e notaio. Le sottoscrizioni dei giudici *Iacobus Cathalanu* (doc. 261) e *Petrus de Mosillimo* (doc. 273) sono autografe, quelle di *Nicolaus de Rocca* (doc. 171) e *Nicolaus de la Cammara* (doc. 267) no; dal canto loro i testimoni che, come normalmente avviene, firmano dopo il giudice, sono chiamati ad attestare la fedeltà del transunto con l'originale: *Ego N. testor* (doc. 171); *Ego N. originalem transuntum vidi, legi et me subscripsi* (doc. 261); *Ego N. predictas patentes litteras originales vidi, legi et me subscripsi* (doc. 267); *Ego N. predictam originalem bullam apostolicam vidi, legi et me subscripsi* (doc. 273); anche nei transunti, inoltre, la sottoscrizione del notaio è costituita dal *signum tabellionis*⁶⁷ e dalla *completio*, in cui compare sempre il concetto della *rogatio*, espressa dal consueto participio *rogatus*.⁶⁸

Alla fine dei docc. 261, 267 e 273 è inserita una formula con cui l'Università di Monreale attesta che *Ioannes Aloysus de Altavilla* è un notaio e si annuncia l'apposizione del sigillo.

5. In questo lavoro abbiamo deciso di prendere, altresì, in considerazione due documenti che, pur non rientrando nella categoria degli *instrumenta* o dei transunti,

⁶⁷ Il *signum* di *Petrus de Stephano* è costituito da una croce greca potenziata e accantonata da svolazzi convergenti verso il centro e da punti neri posti ai lati dei bracci, e da due segni parlanti letterali, formati dalle lettere di cui si compongono rispettivamente l'*Ego*, prima parola della *completio*, e il nome del notaio disposte a mo' di monogramma (fig. 26); *Ioannes Aloysus de Altavilla* usa invece una croce sotto la quale è tracciato un monogramma costituito dalle lettere iniziali e finali del suo nome (fig. 27).

⁶⁸ Nel doc. 101 il notaio utilizza, al posto di *rogatus*, la variante *requisitus* (+ *Ego Petrus de Stephano, regius publicus totius regni Sicilie notarius, predictis interfui, requisitus omnia scripsi et meo solito signo signavi*), ma l'idea espressa rimane sostanzialmente la stessa.

si sono rivelati degni di grande attenzione: si tratta di una carta del 1177 (doc. 17) e di una lettera patente del 1318 (doc. 162).

Nel primo caso l'interesse è determinato dal fatto che l'atto rappresenta una delle rare testimonianze della documentazione privata risalente alla fase per così dire "pre-notarile". I caratteri estrinseci rivelano l'uso di una pergamena di forma rettangolare (dimensioni: 417 x 470 mm) nella quale la scrittura, una minuscola diplomatica, è parallela al lato maggiore; a livello intrinseco si riscontra la consueta tripartizione in protocollo, testo ed escatocollo. Il protocollo è occupato dalle *invocationes*, simbolica (segno di croce) e verbale (*In nomine Dei eterni et Salvatoris nostri Iesu Christi amen*). Il testo si apre con *Ego*, seguito dal nome dell'autore della carta (Cipriano, abate del monastero calabrese di S. Salvatore), che parla in prima persona: *Ego Ciprianus, licet immeritus abbas monasterii sancti Salvatoris quod situm est in Calabria iuxta civitatem Mese, per hoc presens scriptum declaro quod*; la *dispositio*, preceduta da una breve *narratio* in cui si fa cenno alla fondazione dei monasteri calabresi di S. Salvatore e di S. Giovanni da parte di Giovanni Calomeno, fratello di Cipriano, sancisce le numerose concessioni che Cipriano fa alla Chiesa di Monreale. Il contenuto della *corroboratio* permette di delineare una netta distinzione fra la carta e l'altro tipo di documento privato del XII sec., cioè la *scritta*: se in quest'ultima, infatti, la *corroboratio* contiene l'annuncio dell'apposizione della sottoscrizione dell'autore, talvolta anche di quelle dei testimoni, e l'ordine (*iussio*) di scrivere il documento dato al notaio, il cui nome non è mai citato, nella carta in questione si legge che il notaio, il cui nome è esplicitamente menzionato, ha scritto l'atto munito della segnatura dell'autore dietro richiesta (*rogatio*) di quest'ultimo (*Ad huius itaque oblationis, concessionis, permissionis mee memoriam et perpetuum firmamentum presens scriptum scribi rogavimus per manus Simeonis de Matera, notarii predicti domini Theobaldi, venerabilis episcopi et abbatis prefati monasterii sancte Marie Nove, et in eo manu propria me subscripsi*). In ogni caso il notaio non assume, né nella *scritta* né nella carta, un pieno ruolo di autenticatore, a differenza di quanto avverrà successivamente con lo sviluppo dell'*instrumentum* (non a caso non pone la tipica formula di autenticazione costituita dalla *completio*): in questa fase, infatti, la validità giuridica dei documenti privati è garantita unicamente dalle sottoscrizioni di autore e testimoni ed è suggellata dalla consegna (*traditio*) del documento agli interessati. Il testo si chiude con la *datatio* cronica, con la consueta indicazione di anno, mese, indizione, autorità al potere al momento dell'emanazione del documento (Guglielmo II) e suo anno di regno;⁶⁹ all'interno di essa è inclusa anche l'*apprecatio* (*Feliciter amen*). Nell'escatocollo si ritrovano le sottoscrizioni, in caratteri greci, di Cipriano e di sei monaci che intervengono in qualità di testimoni.

Il secondo documento, contenente la nomina del notaio Dionisio Buti *de Tudereto* a procuratore della Chiesa di Monreale, si segnala, invece, per una particolarità: infatti, nonostante appartenga alla categoria delle lettere patenti, come dimostra il fatto che proprio in questo modo è definito nella *corroboratio* (... *presentes patentes*

⁶⁹ Come si vede, manca il dato relativo al giorno.

licteras exinde fieri fecimus...) e nella sottoscrizione del notaio *Nicolaus Mannante* (... *presentes patentes licteras propria manu scripsi...*), è tuttavia dotato di numerosi tratti degli *instrumenta* notarili, come risulta fin da subito dall'analisi di un carattere estrinseco quale la scrittura, disposta lungo il lato minore della pergamena, che si presenta come una minuscola notarile di esecuzione rapida, più simile dunque a quella di uso notarile che cancelleresco, quest'ultima decisamente più rigida e dritta. Anche la struttura intrinseca del documento rivela una netta somiglianza con la documentazione notarile: se, infatti, da una parte si riscontra l'assenza di alcuni elementi tipici delle lettere patenti, quali l'*inscriptio* la *salutatio*, la *sanctio* e la sottoscrizione autografa dell'autore, dall'altra ricorrono alcune caratteristiche peculiari degli *instrumenta*, quali l'*invocatio* verbale (*In nomine Domini amen*) e la sottoscrizione, con *signum tabellionis* a forma di fiore (fig. 28) e *completio*, del notaio *Nicolaus Mannante* (*Et ego Nicolaus Mannante notarius de Piperno, publicus imperiali auctoritate et nunc Curie eiusdem domini archiepiscopi scriba, de mandato et voluntate ipsius domini archiepiscopi presentes patentes licteras propria manu scripsi meoque consueto signo et nomine roboravi*). Quanto detto dimostra, dunque, chiaramente, che si è di fronte ad un vero e proprio documento ibrido, come sembra essere confermato dalla formula *actum et datum* con cui si apre la *datatio* topica: il primo termine è, infatti, tipico degli *instrumenta*, il secondo delle lettere patenti.




Fig. 1 - Croce latina piana (doc. 114).




Fig. 2 - Croce greca potenziata (doc. 148).




Fig. 3 - Croce greca pomellata (doc. 116).




Fig. 4 - Croce greca falcata (doc. 131).




Fig. 5 - Croce greca addossata a lobi (doc. 154).




Fig. 6 - Croce latina accantonata e pomellata (doc. 125).




Fig. 7 - Sottoscrizione del notaio Symon de notario Benincasa (doc. 125).




Fig. 8 - Sottoscrizione del notaio Iohannes de Benincasa (doc. 136).



Fig. 9 - Sottoscrizione del notaio Matheus de Arenis (doc. 176).








Fig. 10 - Sottoscrizione del notaio Dionisius Butii (doc. 159).

Fig. 11 - Sottoscrizione del notaio *Guillelmus de Maniscalco* (doc. 178).Fig. 12 – Sottoscrizione del notaio *Bartholomeus de Bononia* (doc. 181).Fig. 13 - Sottoscrizione del notaio *Nicolaus de Brixia* (doc. 192).Fig. 14 – Sottoscrizione del notaio *Bartholomeus de Senis* (doc. 219).





Fig. 15 – Sottoscrizione del notaio *Franciscus de notario Symone* (doc. 195).Fig. 16 – Sottoscrizione del notaio *Vitus de Panicolis* (doc. 235).Fig. 17 – Sottoscrizione del notaio *Cataldus* (doc. 101).Fig. 18 – Sottoscrizione del notaio *Robertus de Pyrolio* (doc. 115).Fig. 19 – Sottoscrizione del notaio *Petrus de Simonis* (doc. 122).



Fig. 20 – Sottoscrizione del notaio *Petrus de Cephaludo* (doc. 148).



Fig. 21 – Sottoscrizione del notaio *Crescentius* (doc. 154).




Fig. 22 – Sottoscrizione del notaio *Antonius de Testayti* (doc. 205).




Fig. 23 - Sottoscrizione del notaio *Anthoninus Lo Vehio* (doc. 283).








Fig. 24 – Sottoscrizione del notaio *Iohannes Vincencius de Cathania* (doc. 287).

Fig. 25 – Sottoscrizione del notaio *Branca de Granata* (doc. 232).Fig. 26 – Sottoscrizione del notaio *Petrus de Stephano* (doc. 171).Fig. 27 – Sottoscrizione del notaio *Ioannes Aloysus de Altavilla* (doc. 267).Fig. 28 – Sottoscrizione del notaio *Nicolaus Mannante* (doc. 162).